

Delibera n. 22804

Modifiche al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati, adottato con delibera del 28 dicembre 2017, n. 20249

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, "TUF") e successive modificazioni;

VISTA la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;

VISTO il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

VISTO il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi;

VISTA la direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID- 19;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1299 della Commissione del 24 marzo 2022 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni da parte delle sedi di negoziazione;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1302 della Commissione del 20 aprile 2022 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione ai derivati su merci e le procedure per la richiesta di un'esenzione dai limiti di posizione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione del 20 giugno 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/1833 della Commissione del 14 luglio 2021 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per stabilire quando un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale a livello di gruppo;

VISTO il regolamento della Consob adottato con delibera del 28 dicembre 2017, n. 20249, recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati (di seguito, "Regolamento Mercati" e successive modificazioni);

VISTA la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;

CONSIDERATA la necessità di adeguare la disciplina contenuta nel predetto Regolamento Mercati al regolamento (UE) 2019/2175 e alla direttiva (UE) 2021/338, nonché ai sopra citati atti delegati e di esecuzione della normativa MiFID II;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità di razionalizzare taluni obblighi di comunicazione alla Consob in materia di limiti di posizione;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 15 giugno 2023;

D E L I B E R A:

Art. 1

(Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 recante norme di

ii. l'articolo 63 è abrogato;

iii. all'articolo 64, comma 1 le parole "su derivati su merci, tenendo conto della natura e della composizione dei partecipanti al mercato e dell'utilizzo che essi fanno dei contratti negoziati" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2022/1299.";

iv. l'articolo 65 è sostituito come segue:

"1. Le richieste di esenzione dai limiti di posizione di cui all'articolo 68, comma 2-*bis*, del Testo Unico sono presentate alla Consob in conformità agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento delegato (UE) 2022/1302.

2. I soggetti che hanno presentato una richiesta di esenzione ai sensi del comma 1 comunicano tempestivamente alla Consob i cambiamenti significativi o delle informazioni, di cui all'articolo 8, paragrafo 6 e 7 e all'articolo 9 paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/1302 e presentano una nuova richiesta di esenzione qualora intendano continuare ad avvalersene.

3. La Consob approva o respinge la domanda di esenzione entro 21 giorni di calendario dal ricevimento della medesima e notifica l'approvazione o il rifiuto dell'esenzione al richiedente.

4. I soggetti di cui all'articolo 4-*terdecies*, comma 1, lettera l), punti i) e ii), del Testo Unico che non intendono sottoporre alla Consob la richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento comunicano alla Consob, su richiesta di quest'ultima, i criteri in base ai quali hanno valutato che la loro attività è accessoria rispetto all'attività principale, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/1833 e in conformità alle procedure dettate dall'articolo 6 del citato regolamento."

Art. 2
(*Disposizioni finali*)

1. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione^[1].

6 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

[1] La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.